



COMUNE DI CELLAMARE

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI AREE DI SOSTA DESTINATE ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DI MERCİ NEL CENTRO ABITATO

Approvato con deliberazione C.S. n.



I N D I C E

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni e principi generali

Art. 3 - Procedimento autorizzativo, criteri ed elementi di valutazione

Art. 4 - Orario delle Operazioni Carico e Scarico

Art. 5 - Individuazione e realizzazione di Spazi per Operazioni di Carico e Scarico

Art. 6 - Veicoli utilizzati per consegna merci

Art. 7 - Sanzioni

Art. 8 - Norme Finali

Art. 9 - Entrata in Vigore



COMUNE DI CELLAMARE
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Piazza Risorgimento n°33

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI AREE DI
SOSTA DESTINATE ALLE OPERAZIONI DI CARICO
E SCARICO DI MERCI NEL CENTRO ABITATO**

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure ed i criteri volti ad individuare gli stalli di sosta destinati al carico e scarico delle merci, regolare gli orari e riservare spazi di sosta dei veicoli utilizzati per le finalità predette al fine di garantire l'approvvigionamento di merci degli esercizi commerciali, artigianali e privati, su strade pubbliche come individuate dall'Art. 2 del C. d. S.

Art.2

Definizioni e principi generali

Ai fini dell'applicazione delle norme del C.d.S. e del presente Regolamento, si definisce:

-Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada, ai sensi dell'Art. 3, comma 1, n°9 del D.Lgs. n°285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).

- strada urbana: strada interna ad un centro abitato;

-Parcheggio: area o infrastruttura destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n° 34 del D.Lgs. n°285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).

-Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n° 38 del D.Lgs. n°285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).

-Dichiarazione sostitutiva di certificazioni: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'Art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Chiunque dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è perseguibile penalmente a norma di legge.

-Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali, non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione, anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art.3 **Procedimento autorizzativo, criteri ed elementi di valutazione**

Al fine di consentire una regolamentazione razionale ed efficiente della localizzazione delle aree di sosta di cui all'Art.7 comma 1/g del C.d.S., si demanda al "COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ", la titolarità dei relativi procedimenti amministrativi, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento e dei principi in materia di sicurezza stradale.

Nella individuazione degli spazi di sosta si dovrà tenere conto:

- a) Della disciplina della circolazione sulla strada o nella zona;
- b) Delle opportune stime, indagini e valutazioni in merito alla densità di traffico sia veicolare che pedonale;
- c) Dei rilievi tecnico-dimensionali della struttura stradale;
- d) Delle informazioni che il richiedente dovrà fornire mediante documentazione dimostrativa richiesta dall'ufficio competente in merito all'effettiva necessità da parte dello stesso richiedente o di esigenze riferite alle attività private presenti sulla strada;
- e) Dell'orario delle forniture, e quindi, delle conseguenti operazioni di carico e scarico delle cose;
- f) Della posizione e realizzazione dello spazio di sosta riservata al carico e scarico delle cose;
- g) Dei principi e norme meglio descritte nei successivi articoli
- h) Dell'ubicazione dello stallo che sarà individuato preferibilmente ad inizio e/o fine strada, ovvero ubicazione diversa per comprovate necessità.

Il COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, dovrà emettere Ordinanza motivata di cui all'art. 5 comma 3 del C.d.S., previa istruttoria con esito positivo volta alla realizzazione dello spazio riservato al carico e scarico di merci.

Nell'Ordinanza deve essere precisato che lo spazio a cui è riferito il provvedimento non è ad uso esclusivo del/i richiedente/i, né riservato allo/agli stesso/i in quanto il C.d.S. non consente di riservare spazi di sosta ad attività private e servizi in generale; le uniche eccezioni possibili sono quelle stabilite dall'Art.7comma 1/d del C.d.S.

Art.4

Orario delle Operazioni Carico e Scarico

Gli orari di servizio per le operazioni di carico e scarico di merci (tenuto conto delle ore di punta della mobilità veicolare e pedonale al fine di evitare intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione e tenuto conto della necessità che detti orari non abbiano a coincidere con i periodi di maggior afflusso pedonale agli esercizi ed attività private), sono i seguenti:

GIORNI FIERIALI:

- dalle ore 7.00 alle ore 10.00;
- dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

Tutti gli spazi del centro abitato riservabili alle operazioni di carico e scarico possono essere utilizzati dai veicoli adibiti al trasporto di merci (classificazione N, ex art. 47 c.d.s.), o autoveicoli per trasporto promiscuo (ex art. 54 comma 1 lettera c del c.d.s.) **PER UN MASSIMO DI 30 MINUTI**. L'orario di arrivo e di inizio delle operazioni di carico e scarico deve essere indicato ed esposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo stesso, come prescritto dall'ART.157, COMMA 6, del C.d.S.

Sugli spazi di sosta riservata ai veicoli adibiti alle operazioni di carico e scarico di merci, nelle ore stabilite, è istituito il divieto di sosta, ai sensi degli artt.158 comma 2/e e 159 comma 1/b del C.d.S.

Per il protrarsi del limite di sosta di 30 minuti dei veicoli adibiti al trasporto di merci, nonché per la sosta inoperosa e/o abusiva di altri veicoli che non effettuino operazioni di carico e scarico di cose, i conducenti dei veicoli e/o i soggetti contemplati nell'Art.196 del C.d.S., saranno sanzionati ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

Durante le ore non adibite alle operazioni di carico e scarico, lo spazio di sosta dedicato a tali operazioni è libero ed atto a consentire la sosta di tutti i veicoli, salvo diverse disposizioni.

Art.5

Individuazione e realizzazione di Spazi per Operazioni di Carico e Scarico

L'individuazione degli spazi di sosta, da riservare ai veicoli utilizzati per il carico e scarico di merci, deve tenere conto della reale necessità da parte degli operatori delle attività private, evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per sicurezza della circolazione.

L'istituzione di ogni singolo spazio dovrà ricadere in zona caratterizzata dalla presenza, nelle vicinanze, di attività commerciali e/o artigiane e sarà subordinata all'inesistenza di analogo spazio ubicato sulla stessa strada e su qualsiasi lato, **ovvero** nel caso esista, **ad una distanza non inferiore a m 50,00**.

Il richiedente dovrà presentare formale istanza al comando di Polizia Municipale, che, verificate le condizioni favorevoli al rilascio, dovrà emettere relativa Ordinanza.

La realizzazione degli stalli è a titolo gratuito ed il Comune procederà secondo un proprio programma previa verifica della disponibilità di fondi.

Nel caso in cui l'ente non avesse immediata disponibilità dei fondi necessari alla realizzazione della segnaletica degli spazi riservati al carico e scarico, il richiedente, in caso di urgenza potrà farsi carico dei relativi costi di realizzazione, debitamente preventivati da azienda di riferimento dell'ente comune.

Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale accoglimento dell'istanza e la successiva realizzazione dello stallo, non determina la costituzione di un diritto esclusivo nei riguardi del richiedente, ben potendo lo stallo realizzato essere utilizzato da terzi sempre per necessità di carico e scarico merci secondo le procedure di cui al presente regolamento.

Art.6

Veicoli utilizzati per consegna merci

Le imprese artigiane o commerciali che effettuino operazioni di carico e scarico di merci con veicoli di proprietà o in uso, possono utilizzare le aree destinate al carico e scarico nei modi e nei tempi stabiliti dal presente regolamento.

Art.7

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, ovvero, ove applicabile, a norma dell'Art. 7 bis del Decreto legislativo n° 267/2000.

Art.8

Norme Finali

Gli stalli istituiti con precedenti Ordinanze Sindacali e/o Dirigenziali, vengono recepiti nelle disposizioni contenute nel presente regolamento ed assumono piena efficacia senza ulteriori modifiche, fatto salvo quanto previsto dall'Art.4 comma 1.

Quanto disciplinato con il presente regolamento, automaticamente, comporterà la modifica e/o l'adeguamento di altri regolamenti comunali, ove disciplinanti materie analoghe a quelle specificatamente contenute nel presente atto.

Il Comune potrà revocare, con idoneo provvedimento, lo spazio destinato al carico e scarico laddove non venga più soddisfatto il pubblico interesse ovvero la tutela della sicurezza della circolazione stradale.

Art.9

Entrata in vigore

Dopo il conseguimento dell'esecutività della deliberazione di adozione del Regolamento, lo stesso è pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del predetto periodo di pubblicazione.